



Data 24/01/2024 Protocollo N° 0039285 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Disciplina sanitaria del pascolo vagante sul territorio regionale – indicazioni.**

P E C

Ai Servizi Veterinari delle Az. ULSS del Veneto:

- Responsabili dei Servizi di Sanità Animale
- Responsabili dei Servizi di Igiene Allevamenti e produzioni Zootecniche

e, p.c., Alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Alla Direzione Agroalimentare

Alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Associazioni di categoria

ARAV

Asso.Na.Pa

ANCI Veneto

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari:

- P.A. Trento e Bolzano
- Regione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe

Considerato che le procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale, di cui alla D.G.R. n. 1002 del 5/07/2012, fanno riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria (RPV, ex DPR 320/54) ed al D.M.13/11/2000 “Norme sanitarie relative all'alpeggio, alla transumanza e al pascolo vagante degli ovini e caprini”, entrambi abrogati dal D.Lvo 136/2022, la attuale normativa a cui le SS.LL. devono fare riferimento per quanto concerne le misure sanitarie volte alla prevenzione e controllo delle malattie infettive è rappresentata da:

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- Regolamento (UE) 2016/429 e regolamenti delegati e di esecuzione;
- Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recepita con D.Lvo 191/2006;
- Ordinanza del Ministero della Salute 28/05/2015 e smi;
- D.Lvo 136/2022;
- Piano regionale di risanamento (DGR n. 639 del 20/05/21).

Per gli aspetti relativi alla tracciabilità della movimentazione degli animali, oltre ai già citati regolamenti comunitari, si fa riferimento a:

- D.Lvo 134/2022;
- Manuale Operativo per l'Identificazione e Registrazione (I&R) degli animali, di cui al DM 7/03/2023.

Ciò premesso, per quanto concerne la procedura di rilascio dell'autorizzazione al pascolo vagante, in considerazione dell'abrogazione del RPV e nelle more della piena funzionalità di quanto indicato dal Manuale Operativo I&R, sentite anche le Regioni e P.A. limitrofe, si ritiene opportuno continuare nella applicazione dell'iter autorizzativo finora adottato, aggiornandone i riferimenti in base alla normativa vigente.

Si riportano pertanto, in allegato alla presente, le nuove indicazioni per il rilascio della suddetta autorizzazione, chiedendo di darne massima diffusione a tutti gli interessati.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO VAGANTE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO

Al fine di consentire il controllo e la sorveglianza da parte dei Servizi Veterinari (di seguito SSVV) dei greggi praticanti il pascolo vagante e assicurare nel contempo un'informazione corretta e tempestiva ai Sindaci interessati, si ritiene opportuno istituire un sistema di comunicazione delle movimentazioni dei greggi attraverso una sistematica notifica preventiva diretta ai SSVV delle Aziende ULSS territoriali. Questi ultimi avranno cura, una volta ricevuta la comunicazione dai pastori, di verificare la situazione sanitaria della mandria e comunicare ai Sindaci interessati il proprio parere riguardo la movimentazione degli animali.

Di seguito vengono quindi riportati i principi per disciplinare, a livello regionale, il pascolo vagante.

1) Presentazione della domanda per ottenere il nulla osta a praticare il pascolo vagante

L'operatore, di greggi o mandrie, registrato in BDN con modalità di allevamento "pascolo vagante" (deve presentare la domanda di rilascio dell'autorizzazione al pascolo vagante (**Allegato A1**) direttamente al Servizio Veterinario competente per il territorio interessato dal pascolamento; tale domanda deve riportare, oltre ai dati del richiedente, il codice aziendale - numero di registrazione unico dello stabilimento, l'elenco dei Comuni interessati al pascolamento con indicato il relativo periodo di tempo (presumibile) in cui il gregge o la mandria sarà presente sul territorio di ciascun Comune.

Tutta la documentazione deve essere presentata rispettando le seguenti tempistiche:

- Nel caso di greggi o mandrie provenienti dall'alpeggio, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pascolo vagante;
- Nel caso di greggi o mandrie che non effettuano l'alpeggio almeno una volta ogni sei mesi, come prima domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione;
- Entro i 3 giorni precedenti lo spostamento, ogni qualvolta si verificano sostanziali variazioni al percorso di pascolo precedentemente comunicato.

L'operatore del gregge o della mandria fornisce garanzie relativamente al permesso di utilizzo dei terreni di pascolo da parte dei proprietari mediante autocertificazione, portando comunque al seguito copia dell'assenso scritto dei privati proprietari dei terreni utilizzati. L'assenso potrà altresì essere dichiarato di persona dal proprietario del terreno agli organi di vigilanza.

Per quanto concerne la movimentazione di **cani al seguito dei greggi**, oltre all'obbligo di identificazione e registrazione previsto dalla vigente normativa, si evidenzia quanto segue.

La Echinococcosi cistica (EC) è una malattia cronica disabilitante di origine parassitaria che coinvolge l'uomo, i cani, gli animali da reddito, l'ambiente e i prodotti alimentari, oggetto di sorveglianza e controllo ai sensi della normativa in materia di sanità animale (Reg UE 2016/429) e zoonosi (Direttiva 2003/99/CE, D.Lvo 191/2006); in Italia rappresenta la seconda zoonosi per ospedalizzazione.

Con parere del 22/09/2021, il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) del Ministero della Salute ha sottolineato il ruolo fondamentale nella diffusione di tale zoonosi svolto dai cani "da pastorizia", in quanto sono liberi di spostarsi e di alimentarsi in modo incontrollato. Di conseguenza, nella strategia per il controllo della EC deve essere necessariamente previsto che i cani al seguito dei pastori vengano preventivamente trattati con un tenicida di provata efficacia, oltre che con un antiparassitario esterno. L'avvenuto trattamento con tenicida dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore responsabile del gregge nel modulo di richiesta nulla osta e sarà attestato dalla corretta registrazione nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta Veterinaria Elettronica) della prescrizione (cani) e della prescrizione/trattamento (ovi-caprini) operate da e/o dichiarazione da parte di un veterinario libero professionista.

2) Rilascio del nulla osta alla pratica del pascolo vagante

I Servizi Veterinari, ricevuta la domanda, se non sussistono motivi ostativi di carattere sanitario, informano tramite posta elettronica i Sindaci dei Comuni interessati secondo l'**Allegato A2** al presente provvedimento. L'autorizzazione da parte dei Sindaci si considera rilasciata anche mediante silenzio-assenso, trascorsi 7 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il nulla osta sindacale potrà essere accompagnato da note e/o vincoli giustificati, al fine di ovviare a particolari problematiche eventualmente già occorse in passato o nel caso si ravvisassero particolari criticità.

Nei successivi tre giorni lavorativi il Servizio Veterinario competente rilascia il nulla osta di transito o pascolo vagante (secondo il fac-simile di cui all'**Allegato A3**) sul territorio di propria competenza con elencati eventuali note o vincoli particolari.

I succitati Allegato A1 e A3 costituiscono la documentazione di accompagnamento delle movimentazioni del gregge ai fini del pascolo vagante sul territorio regionale: di conseguenza, dovranno accompagnare ogni spostamento degli animali e dovranno essere esibiti dall'operatore del pascolo vagante, su richiesta da parte delle Autorità competenti o degli Organi di controllo preposti.

3) Misure cautelative di sospensione del nulla osta alla pratica del pascolo vagante

In conformità a quanto previsto dal Manuale Operativo Identificazione e Registrazione (D.M. 7/03/2023), le AULSS dei territori attraversati dal pascolo vagante esercitano attività di sorveglianza sanitaria sugli animali. Il Servizio veterinario regionale o locale possono sospendere in qualsiasi momento il pascolo vagante per motivi sanitari. Inoltre, le Autorità comunali, sentite le AULSS, possono regolamentare il pascolamento sul territorio comunale con specifici regolamenti: in tal caso, le Autorità comunali sono direttamente responsabili della verifica e dell'applicazione delle misure da loro stabilite.

Al sig. Responsabile del Servizio Veterinario
dell'A-ULSS n. _____
SEDE

Oggetto: domanda per rilascio dell'autorizzazione al pascolo vagante del proprio gregge

Il sottoscritto Sig. _____ nato a _____ il
_____ e residente nel Comune di _____ in via
_____, recapito telefonico _____,
in qualità di operatore dell'allevamento registrato con codice aziendale _____/
numero di registrazione unico _____ in Banca Dati Nazionali ai sensi del D.L.vo
134/2022 con modalità di allevamento PASCOLO VAGANTE (*)

(*) ai sensi del Manuale Operativo Identificazione e Registrazione (DM 7/03/2023), il codice aziendale è attribuito al
luogo principale in cui sono presenti le strutture per l'eventuale ricovero transitorio di una parte degli animali)

CHIEDE

di condurre il proprio gregge, consistente in:

- n. _____ Pecore fattrici
- n. _____ Montoni
- n. _____ Agnelli maschi e femmine destinati all'ingrasso ed alla rimonta
- n. _____ Caprini femmine adulte
- n. _____ Caprini maschi
- n. _____ Capretti
- n. _____ Cani
- n. _____ Equini

nei seguenti Comuni, per effettuare il pascolo vagante secondo il seguente programma:

COMUNE DI _____

Periodo di pascolo dal _____ al _____

Su terreno pubblico: (località, contrada, via, descrizione)

Su terreno privato:

1. del sig. _____
2. del sig. _____
3. del sig. _____

Via _____

Via _____

Via _____

Periodo di pascolo dal _____ al _____

Su terreno pubblico: (località, contrada, via)

Su terreno privato:

1. del sig. _____
2. del sig. _____
3. del sig. _____

Via _____

Via _____

Via _____

Periodo di pascolo dal _____ al _____

Su terreno pubblico: (località, contrada, via)

Su terreno privato:

1. del sig. _____

2. del sig. _____

3. del sig. _____

Via _____

Via _____

Via _____

I percorsi ed i tempi sopra indicati sono condizionati dalla situazione meteorologica. Di massima si provvederà comunque a rispettare i tempi suindicati, nonché a comunicare eventuali sostanziali variazioni.

Durante i trasferimenti da un pascolo all'altro verranno evitati, per quanto possibile, i centri abitati e si provvederà a tenere una distanza adeguata dagli allevamenti bovini e ovi-caprini.

A tal fine,

DICHIARA

Che il proprio allevamento:

- Rispetta quanto previsto dal Piano di risanamento regionale (DGR n. 639 del 20 maggio 2021) in merito a greggi transumanti ed alpeggio, ed in particolare:
 - o Tutti gli animali destinati all'alpeggio (cani compresi) devono essere identificati ed iscritti in Banca Dati Nazionale;
 - o I cani sono stati trattati con un antiparassitario esterno e un tenicida di provata efficacia prima della movimentazione;
- E' stato sottoposto, con esito favorevole, agli accertamenti diagnostici previsti dal suddetto Piano di risanamento regionale in conformità all'O.M. 28 maggio 2015 e smi, dei quali si allega attestazione sanitaria;
- Non è sottoposto a divieti di spostamento;

Che gli animali (cani compresi) sono stati vaccinati, tutti o in parte, con il/i seguente/i vaccino/i in data:

.....

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Manuale Operativo Identificazione e Registrazione (D.M. 7/03/2023), **SI IMPEGNA:**

- A garantire la propria disponibilità ai controlli che saranno effettuati dalle Autorità competenti;
- A garantire la corretta contenzione degli animali, anche fuori delle strutture dello stabilimento.

Data

FIRMA

.....

Il sottoscritto dr. _____, responsabile del Servizio Sanità Animale del Servizio Veterinario dell'A-ULSS n. _____

ATTESTA

che il gregge indenne da Brucellosi, con ultimo controllo effettuato in data _____

Data:/...../.....

Firma del Veterinario Ufficiale

Al Sig. Sindaco del Comune di _____

Oggetto: Autorizzazione al pascolo vagante di greggi ai sensi della O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i.

Si comunica che il Sig. _____, residente nel Comune di _____ in via _____, recapito telefonico _____, in qualità di operatore-detentore dello stabilimento con codice _____, registrato in Banca Dati Nazionali ai sensi del D.L.vo 134/2022 con modalità di allevamento PASCOLO VAGANTE, ha presentato a questo Servizio, ai sensi della normativa indicata in oggetto, una domanda per poter far pascolare il proprio gregge, consistente in _____ animali, sul territorio dei Comuni indicati in indirizzo.

Nella domanda sono indicati i luoghi di pascolo ed i periodi di permanenza ed è stato, altresì, dichiarato che verranno di massima rispettati i tempi indicati e che verranno evitati, per quanto possibile, percorsi nei centri abitati e che verrà mantenuta una adeguata distanza dagli allevamenti bovini.

Da parte di questo Servizio è stata presa visione delle certificazioni sanitarie di scorta ed è stato accertato che il gregge è stato sottoposto agli accertamenti sanitari obbligatori per legge, delle coperture vaccinali eventualmente prescritte e che non sussistono motivi sanitari per vietarne lo spostamento.

Si attesta che sui territori dei Comuni in indirizzo non sono presenti, allo stato attuale, situazioni epidemiologiche nei confronti delle malattie infettive ed infestive del bestiame che ostino allo spostamento/transito del gregge suddetto.

Qualora le SS.LL. in indirizzo non evidenzino vincoli o motivi ostativi giustificati, si considerano favorevolmente esperite, nei tempi dallo stesso previsti, le procedure di nulla osta al pascolo vagante.

Si allega alla presente copia della domanda e del programma presentato.

Distinti saluti.

_____, li ____/____/_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE

Fac-simile

REGIONE DEL VENETO

Azienda ULSS N°

SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

Oggetto: Nulla Osta Pascolo Vagante

Il Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale, vista la domanda di concessione di nulla osta per pascolo vagante presentata in data dal Sig., operatore—dello stabilimento con codice/ n. di registrazione unico

Considerato che la domanda è stata inoltrata dallo scrivente Servizio Veterinario ai vari Comuni interessati nei tempi previsti dalle disposizioni regionali vigenti;

Preso atto che non è pervenuta alcuna segnalazione ostativa dai Comuni di (segue elenco):

.....

Preso atto delle disposizioni pervenute dai Comuni di....., che si allegano al presente nulla osta,

Per quanto di competenza, comunica che

NULLA OSTA

al pascolo vagante secondo il programma comunicato;

OSSERVAZIONI, NOTE, VINCOLI:

.....
.....
.....

....., li/...../.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE
